ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 140

OGGETTO: Differimento del termine di scadenza dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai professionisti medici ai sensi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 9 ottobre 2024, n. 99 del 5 giugno 2025 e n. 32 del 11 marzo 2026

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 30 settembre 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha riformato la procedura di accertamento sanitario, prevedendo un procedimento unitario, denominato "valutazione di base", volto al

riconoscimento della condizione di disabilità, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, comprensivo di ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente;

Visto l'art. 9, comma 1, del predetto D. Lgs. n. 62/2024, come modificato dall'art. 19-quater, comma 2, lettera a), del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha affidato la gestione del suddetto procedimento per la valutazione di base, in via esclusiva, all'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2027;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha individuato le province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste quali territori in cui avviare, dal 1° gennaio 2025, le attività di sperimentazione disciplinate ai commi 1 e 2 dell'art. 33 del citato D. Lgs. n. 62/2024;

Visto l'art. 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che, al comma 1, ha esteso la sperimentazione, a decorrere dal 30 settembre 2025, alle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta, e, al comma 2, lett. c), ha ampliato la durata della sperimentazione a ventiquattro mesi, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, che ha individuato le province di Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano, Terni, Treviso, Venezia e Verona, quali territori a cui estendere la sperimentazione della riforma di disabilità, a decorrere dal 1° marzo 2026;

Visto l'art. 28, comma 7, del D. Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, come modificato dall'art. 4, comma 4-quater, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, inserito in sede di conversione del D.L. dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, il quale prevede che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento dell'invalidità civile e della condizione di disabilità previgenti alla citata riforma della disabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 25 settembre 2024, con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato

di n. 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 62/2024;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 265 del 30 dicembre 2025, con cui sono state approvate le graduatorie di merito finali del concorso a 1069 medici e dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito finali dei medici specializzati, disponendone l'immissione in ruolo;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 13 maggio 2026, con la quale sono state modificate le graduatorie di merito finali approvate con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 265/2025, in relazione a talune Direzioni regionali/di Coordinamento metropolitano;

Preso atto che, in base alle suindicate graduatorie, il numero dei medici specializzati dichiarati vincitori risulta inferiore al numero dei posti messi a concorso, in quanto pari a complessivi 632 posti su complessivi 1069 disponibili;

Tenuto conto che, alla data del 7 agosto 2026, risultano assunti complessivamente n. 550 medici specializzati vincitori di concorso e/o specializzandi idonei che hanno conseguito la specializzazione, ai sensi degli articoli 10 e 11 del bando di concorso, ai quali si aggiungono 121 unità che hanno chiesto il differimento dell'entrata in servizio;

Tenuto conto che per un numero consistente di Direzioni regionali/di Coordinamento metropolitano le graduatorie del concorso predetto risultano esaurite, senza possibilità di coprire integralmente i posti messi a concorso che, in alcune realtà territoriali, risultano tuttora vacanti in misura significativa;

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) stipulato tra l'INPS e le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, per il conferimento di incarichi professionali a medici, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'INPS, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 157 del 28 settembre 2022, sottoscritto definitivamente in data 11 ottobre 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 9 ottobre 2024, con la quale l'Istituto, nelle more dell'espletamento della richiamata procedura concorsuale e della pubblicazione di un nuovo avviso di selezione ai sensi dell'ACN, ha adottato, tra l'altro, lo schema di avviso di selezione e il relativo schema di contratto finalizzati a reperire, nei limiti del contingente previsto dal medesimo ACN, professionisti medici da destinare al presidio delle funzioni dell'invalidità civile e delle attività medico legali previdenziali e assistenziali, secondo

requisiti atti a garantire la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nei territori maggiormente interessati dalla carenza di unità di personale medico;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 5 giugno 2025, con la quale sono stati adottati gli schemi di avviso di selezione e di contratto per il reperimento di medici da destinare alle sedi individuate, ai fini della sperimentazione, dal citato art. 19-quater, comma 1, del D. L. n. 202/2024;

Tenuto conto che i contratti stipulati ai sensi della suddetta deliberazione n. 99/2025, prevedevano che gli incarichi conferiti avessero una durata fino alla data di immissione in servizio del personale medico assunto mediante la suddetta procedura concorsuale, e, ove il predetto evento non fosse intervenuto in data anteriore, sino al 31 marzo 2026;

Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 26 novembre 2025, con la quale il termine di scadenza dei contratti stipulati ai sensi della citata deliberazione n. 92/2024, originariamente fissato al 31 dicembre 2025, è stato differito al 31 marzo 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 11 marzo 2026 con cui è stata disposta la proroga fino al 30 settembre 2026 dei contratti stipulati ai sensi delle deliberazioni n. 92/2024 e n. 99/2025 ed è stato adottato lo schema di avviso di selezione e di contratto per il reperimento a livello regionale di medici, cui conferire incarichi fino al 30 settembre 2026, per lo svolgimento delle attività di accertamento medico legale presso le sedi oggetto della sperimentazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. L. n. 19/2026, a decorrere dal 1° marzo 2026;

Vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 23 del 12 marzo 2024, con la quale è stato adottato lo "*Schema di convenzione quadro tra Regione, Aziende Sanitarie Locali e INPS per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (art. 18, comma 22, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 13 maggio 2026 con cui è stato adottato lo schema di convenzione quadro tra Regione, Aziende Sanitarie Locali e INPS per l'affidamento, nelle province interessate dalla sperimentazione della riforma della disabilità, delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità sordità e legge n. 104/92, nei confronti degli anziani ultrasettantenni, segnalati come non autosufficienti, ai sensi del citato art. 28, comma 7, del D. lgs. 29/2024;

Atteso che i contratti stipulati ai sensi delle citate deliberazioni riguardano sia territori interessati dalle attività di sperimentazione della riforma della disabilità, sia territori nei quali la medesima riforma verrà avviata a decorrere dal 1° gennaio 2027, nonché territori in cui sono vigenti le convenzioni in virtù delle quali le Regioni hanno affidato all'INPS, ai sensi dell'art. 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari, secondo quanto previsto dalla determinazione del Commissario Straordinario n. 23 del 12 marzo 2024 e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 13 maggio 2026;

Preso atto che, sulla base delle graduatorie del concorso finalizzato all'assunzione di n. 1069 medici di prima fascia, potranno essere ricoperti interamente i posti disponibili solo in alcune Direzioni regionali/di Coordinamento metropolitano, mentre in particolare nelle Regioni del nord e centro Italia non sarà possibile coprire integralmente le carenze dei professionisti, attesa l'incapienza delle stesse rispetto al contingente assegnato;

Preso atto, altresì, che si è proceduto a rideterminare la distribuzione del contingente dei medici di cui all'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto in data 11 ottobre 2022, al fine di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando di selezione, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 5, del predetto Accordo, riservato alle Direzioni regionali/di Coordinamento metropolitano che presentano le carenze innanzi rappresentate, all'esito del concorso volto all'assunzione di n. 1069 medici di prima fascia;

Rilevata, pertanto, la necessità, nelle more della pubblicazione del nuovo bando ACN e dell'espletamento della relativa procedura di selezione, di differire al 30 giugno 2027 il termine di scadenza dei contratti stipulati ai sensi delle citate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 92/2024 n. 99/2025 e n. 32/2026, al fine di garantire la continuità e regolarità dell'attività di accertamento medico legale Inps nelle province delle Direzioni regionali/di Coordinamento metropolitano individuate come carenti, oltre alle province di Sassari, Ragusa, Chieti, Lecce e Taranto, per le quali non è stato reperito, all'esito del concorso citato, personale medico disponibile a coprire tutti i posti previsti nelle predette località;

Rilevata, altresì, la necessità di garantire nelle Province in cui risulta attiva una convenzione ai sensi dell'art. 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il mantenimento in servizio del personale medico contrattualizzato ai sensi delle deliberazioni n. 92/2024, n. 99/2025 e n. 32/2026 fino al 31 dicembre 2026, data di scadenza delle relative convenzioni, al fine di assicurare l'espletamento dei maggiori carichi di lavoro derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate dalle Regioni;

Preso atto che gli oneri finanziari per il differimento della scadenza dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai sensi delle deliberazioni n. 92/2024, n. 99/2025 e n. 32/2026 per le Direzioni regionali/di Coordinamento metropolitano individuate, nonché per le province suindicate, quantificati in € 1.999.725,00, trovano copertura, per la parte di competenza dell'ultimo trimestre 2026, nelle risorse previste dal bilancio 2026 sul capitolo 8U1210028 "*Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità*;

Preso atto che la spesa per il differimento della scadenza dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai sensi delle deliberazioni n. 92/2024, n. 99/2025 e n. 32/2026 per le Direzioni regionali/di Coordinamento metropolitano individuate, nonché per le province suindicate per il 2027, quantificata in € 3.999.450,00, verrà ricompresa nel rispettivo Bilancio di previsione, tenendo conto delle risorse indicate per i medici ACN dalla Relazione Tecnica di cui all'art. 1 commi 458 – 460 della Legge 160/2019 per il 2027, da allocare sul capitolo 8U1210028 "Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità" ;

Preso atto che gli oneri finanziari per il differimento della scadenza dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai sensi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 92/2024, n. 99/2025 e n. 32/2026, per le province in cui risulta attiva una convenzione ai sensi dell'art. 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quantificati in € 1.683.500,00, trovano copertura nelle risorse previste dal bilancio 2026 sul capitolo 8U1210018 *"Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità per l'espletamento delle attività in convenzione con le regioni ai sensi dell'art. 18, comma* 22, *del decreto legge* 6 *luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*", nei limiti della spesa finanziata sulla base delle convenzioni attualmente attive;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DELIBERA

per le ragioni e nei termini indicati in premessa, di:

- differire al 30 giugno 2027 il termine di scadenza dei contratti in essere relativi agli incarichi conferiti a professionisti medici, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione n. 92 del 9 ottobre 2024, n. 99 del 5 giugno 2025 e n. 32 del 11 marzo 2026, presso le Direzioni regionali della Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto e le Direzioni di coordinamento metropolitano di Milano e Napoli, nonché nelle province di Ragusa, Sassari, Chieti, Lecce e Taranto;

- differire al 31 dicembre 2026 il termine di scadenza dei contratti in essere relativi agli incarichi conferiti a professionisti medici, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 9 ottobre 2024, n. 99 del 5 giugno 2025 e n. 32 del 11 marzo 2026, nelle province di Caserta, Avellino, Benevento, Salerno, Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Trapani, Terni, Perugia, tenuto conto delle convenzioni attive ai sensi dell'art. 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

Gaetano Corsini — Gabriele Fava